

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1954

(31^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova » **(476)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 469, 471, 472
CENINI, <i>relatore</i>	470, 471
FORTUNATI	471
RODA	470, 471
TRABUCCHI	471, 472

« Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso » **(485)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	472, 477
CORTI, <i>relatore</i>	473
DE LUCA LUCA	477
FORTUNATI	475, 477
MINIO	476
RODA	475
TRABUCCHI	475, 476
VARALDO	477

« Provvedimenti per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza » **(512)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 481, 482
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	481

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Minio, Presenti, Roda, Selvaggi, Spagna, Spagnoli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Restagno è sostituito dal senatore Varaldo.

Interviene inoltre il Sottosegretario di Stato per le finanze Castelli.

MINIO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova » (476) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, con-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

31ª SEDUTA (20 maggio 1954)

cernente la istituzione del punto franco del porto di Genova », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, *relatore*. Con questo disegno di legge si propongono modificazioni al decreto-legge 1º marzo 1938, n. 416, che riguardava l'istituzione del punto franco del porto di Genova.

Con tale provvedimento la gestione del punto franco era devoluta al Consorzio del porto di Genova; erano fissati i limiti, le modalità e la scadenza della concessione. Le opere portuali da eseguirsi nella zona destinata a punto franco, nonché le opere di costruzione degli impianti, erano a carico del Consorzio, ma al termine della gestione dovevano essere devolute allo Stato.

Gli eventi bellici non consentirono di completare nel termine previsto la costruzione degli impianti, che fu poi ripresa nel 1946; ma dopo la guerra gli enti economici, e soprattutto la Camera di commercio di Genova, riesaminarono tutta la questione del punto franco, e fu prospettata l'opportunità di trasformare tutto il porto di Genova da semplice centro di traffico, in un grande emporio commerciale. Si chiese dunque, e si chiede ora, che il regime di punto franco sia esteso a tutto il porto e che sia prorogato fino al 30 giugno 1983 il termine della concessione, la cui scadenza era prevista per il 30 giugno 1973.

La città di Genova aspira a raggiungere una sempre maggiore importanza nei traffici, ben sapendo di possedere uno dei porti meglio attrezzati e, data la sua felice posizione, dovrà senz'altro arrivare a questa maggiore dilatazione dal punto di vista commerciale e industriale.

Per questi motivi, seguendo le aspirazioni del Comune e della popolazione di Genova, il Governo ha proposto l'attuale disegno di legge che tende appunto ad allargare e dilatare maggiormente la zona del punto franco, escludendo però il vecchio porto, per ragioni tecniche, riconosciute dagli stessi enti responsabili della città di Genova ed in conformità ad un voto espresso dalla Commissione interministeriale per il piano regolatore.

Naturalmente, dovendosi costruire nuovi impianti industriali, si è ritenuto di dover prorogare il termine fino al 1983.

Le modifiche proposte alla legge istitutiva prevedono dunque nuove delimitazioni della zona franca, con allargamento del territorio compreso in questa e la proroga della durata della concessione fino al 30 giugno 1983; si stabilisce inoltre che i nuovi impianti industriali siano subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministero, ed è previsto un regolamento sulla materia.

Mi sembra che la proposta sia da appoggiare senz'altro, perchè va incontro a necessità che debbono essere da tutti riconosciute. Ritengo pertanto che la Commissione debba approvare il presente disegno di legge.

RODA. In linea di massima sono favorevole sia l'ampliamento della zona franca, così come è previsto all'articolo 2 della presente legge, sia alla proroga per ulteriori dieci anni della scadenza già fissata al 1973. C'è però un punto sul quale vorrei chiedere dei chiarimenti al relatore a proposito dell'articolo 4. Noi sappiamo che c'è un Consorzio il quale gestisce le opere portuali ed è incaricato espressamente di allestire tutti gli impianti e le attrezzature del porto stesso. La dizione dell'articolo 4 è indeterminata e vaga, in quanto non precisa il limite di tempo entro cui queste opere dovranno essere iniziate e portate a termine. A mio parere sarebbe invece opportuno stabilire una scadenza entro la quale le opere portuali richieste per l'ampliamento della zona franca debbano essere ultimate. Sarei grato al relatore se mi volesse fornire qualche chiarimento su questo punto.

CENINI, *relatore*. L'articolo 4 del decreto istitutivo, al secondo comma, stabiliva che la gestione del punto franco fosse affidata al Consorzio per tutto il periodo per il quale il Consorzio stesso avrebbe dovuto predisporre le opere occorrenti: « Il Consorzio dovrà provvedere al completamento, all'arredamento ed alla manutenzione delle opere portuali della zona destinata al punto franco, rimanendo a suo carico anche le opere di recinzione e gli impianti occorrenti per i servizi doganali e di vigilanza ». Dunque la precisazione a cui si

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)31^a SEDUTA (20 maggio 1954)

riferisce il senatore Roda non era prevista neanche nel decreto istitutivo.

D'altra parte, mi sembra che questo Consorzio abbia tutto l'interesse a portare a termine i lavori affidatigli entro il più breve tempo possibile.

TRABUCCHI. Vorrei chiedere al relatore se conosce gli enti che costituiscono il Consorzio. Il Governo, nel presentare i disegni di legge, dovrebbe corredarli di informazioni di questo genere.

Infatti la cosa è importante, perchè, se il Consorzio è composto soltanto di enti pubblici, noi possiamo esser tranquilli che non avverranno speculazioni e che i proventi delle tasse portuali, delle quali diamo al Consorzio il diritto di riscossione per altri dieci anni, andranno a totale beneficio del Comune, della Provincia, della Camera di commercio di Genova; se il Consorzio è composto anche di ditte private, dobbiamo conoscere il preventivo della spesa e il gettito presuntivo delle tasse e soprattutto di cui concediamo il diritto di riscossione.

CENINI, *relatore*. Il Consorzio è stato istituito con decreto 16 gennaio 1936, che però non ho esaminato. Se la Commissione è del parere di rinviare la presente discussione, potrò prenderne visione in modo di mettermi in grado di dare al senatore Trabucchi le notizie richieste.

RODA. Sono favorevole al rinvio.

PRESIDENTE. Mi sembra che le osservazioni del senatore Trabucchi siano degne di essere prese in considerazione. Sarebbe opportuno conoscere l'entità del gettito delle tasse e anche l'entità delle spese, perchè si va incontro ad una doppia spesa: quella che verrà sostenuta dal Consorzio per quanto riguarda gli impianti della linea di demarcazione, e quella, più notevole, che sarà sostenuta dai privati per costruire gli impianti nel punto franco. Difatti la stessa relazione avverte che il periodo di proroga del Consorzio, attualmente previsto fino al 1973, è già un termine abbastanza ampio nel quale si possono compiere le opere fissate e giungere all'ammortamento delle spese.

Tuttavia, nel chiedere una proroga si è tenuto conto che sono già trascorsi undici anni del periodo di proroga della gestione del suaccennato Consorzio; portato al 30 giugno 1973, esso, nel giro di soli ventitre anni, sente di non potere essere in grado di provvedere all'ammortamento delle spese, che dovranno essere sopportate per le attrezzature del punto franco. Un periodo così limitato sarebbe certo di ostacolo alle iniziative private per impianti commerciali ed industriali, perchè nei casi di concessione demaniale a lunga scadenza i concessionari potrebbero essere trattenuti dal trattare con un ente, la cui durata è inferiore a quella necessaria per un congruo ammortamento.

Anche io desidererei quindi dei chiarimenti in ordine alla sorte che subiranno tali impianti industriali alla scadenza della concessione: seguiranno la sorte degli impianti che debbono passare a carico dello Stato, oppure vi sarà un trattamento diverso? Anche un chiarimento sui limiti dei poteri non sarebbe inopportuno. Siamo tutti favorevoli a fare quello che è necessario perchè il porto di Genova possa svolgere bene la sua attività, ma una deliberazione, che ha un'importanza notevole dal punto di vista del capitale e del movimento economico, deve essere presa dopo che la pratica sia stata esaminata con seria attenzione.

FORTUNATI. Vorrei rivolgere alla Commissione una domanda che forse sarà giudicata ingenua: quali sono i punti franchi attualmente esistenti? Infatti io non ho ben capito alcuni accenni al contrabbando svolti nella relazione ministeriale al disegno di legge. È chiaro che, se si istituisce un punto franco e si parla poi di impianti industriali, tutte le merci che giungono in quel porto saranno lavorate e quindi spedite altrove; e da questo punto di vista, se vi è il punto franco, tutto quello che avviene entro tale zona non è sottoposto ad alcun trattamento di carattere tributario.

Dunque, le questioni che possono sorgere riguardano anzitutto eventuali trattamenti differenziali che vi possono essere tra porto e porto, e quindi tra Regione e Regione del nostro Paese.

In secondo luogo, un articolo del presente disegno di legge stabilisce che l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti sono subordinati ad una serie di autorizzazioni. Ed allora a me sembra che il problema del contrabbando non consista nel fatto materiale di prodotti che entrino nel punto franco, siano lavorati e poi immessi nel territorio nazionale nella forma consueta, diciamo così, del contrabbando volgare, ma possa consistere in una questione più delicata: nel fatto cioè che entro il punto franco siano istituiti stabilimenti industriali direttamente collegati, non per la parte materiale del prodotto lavorato, ma per la struttura finanziaria, con altri stabilimenti industriali situati nel Paese.

È evidente che, in ultima analisi, coloro che possiedono stabilimenti industriali poniamo, a Milano e nel punto franco di Genova, si vengono a trovare in condizioni differenziali di fronte ad altri che hanno solo stabilimenti a Milano, in quanto il movimento delle merci non sottoposto ad alcun regime doganale consente un tale livello di profitto all'interno del punto franco di Genova, da poter far concorrenza agli altri informatori con i prodotti lavorati nell'intero territorio nazionale.

Mi sembra dunque che il problema delle autorizzazioni dovrebbe essere esaminato alla stregua di considerazioni di carattere economico e non solo di carattere fiscale, perchè il problema delle evasioni si traduce nel mercato non solo in una sottrazione dal debito di imposta, ma nella formazione di rendite differenziali che pongono alcuni in condizioni di maggior vantaggio sul mercato, e quindi in una posizione di dominio del mercato stesso. Questo è il problema più importante. Tale situazione preferenziale, tra gli altri motivi, ha determinato l'istituzione del punto franco, che ha appunto lo scopo dello sviluppo di determinate attività economiche.

TRABUCCHI. Vorrei pregare il relatore, dato che ci proponiamo di approfondire la questione, di munirsi anche di una cartina ove sia configurata la delimitazione del punto franco; penso che in tal modo sarà possibile eliminare la preoccupazione del senatore Fortunati, in quanto, da ciò che si può desumere dalla sem-

plice lettura, ritengo che si tratti di una fascia così ristretta, che non potrebbe contenere un grande stabilimento industriale, ma tutt'al più stabilimenti per selezionatura o manipolazione di merci.

Pregherei anche il senatore Cenini di prendere in considerazione quel provvedimento di legge per la ratifica della Convenzione concernente, tra l'altro, la costruzione di un aeroporto, firmata anche dal Consorzio del porto di Genova, provvedimento approvato dalla 4^a Commissione e sul quale, data l'urgenza, noi abbiamo dato un parere molto affrettato.

È in elaborazione un complesso di provvedimenti a favore del porto di Genova, per dargli una attrezzatura completa e adeguata; ma è un po' difficile individuare isolatamente in ciascuno quello che significa rispetto al tutto.

Bisogna tener presente anche che di zone industriali molto importanti ve ne sono nel nostro Paese, e queste permettono veramente quanto diceva l'onorevole Fortunati, cioè a dire il *dumping* interno, perchè con uno stabilimento esente dall'imposta di ricchezza mobile ed altri stabilimenti che pagano si può giocare abbastanza bene sul mercato.

Aggiungo che la cartina potrebbe anche indicarci se vi è la possibilità di una frode dal punto di vista materiale per il modo in cui è costituita questa zona franca.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione sul disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così resta stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso** » (485) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e

trasferimento e sulla pilatura del riso », già approvato dalla Camera dei deputati.

CORTI, *relatore*. Sono noti i motivi per cui nel lontano 1931 è sorto l'Ente risi, allo scopo, come dice l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, « di provvedere alla tutela degli interessi della produzione risicola nazionale agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto e promuovendo ogni iniziativa rivolta al miglioramento della produzione ».

Le cause remote della crisi italiana risicola devono infatti particolarmente ricercarsi nella effervescenza delle iniziative conseguenti all'inflazione — che dal 1922 al 1925 determinò l'intenso sviluppo della produzione con un continuo aumento dei costi causato dalla corsa ai rischiosi investimenti ed alle ardite speculazioni — e allo stesso fatto di poter esportare vantaggiosamente i crescenti aumenti di produzione, in momenti in cui le variazioni del cambio assicuravano facili guadagni rapidi, adeguamenti del prezzo del prodotto al valore oro.

Era naturale che, sopravvenuta la politica di deflazione e la stabilità della lira, le vendite all'estero diventassero sempre meno facili e che la necessità del collocamento sui mercati internazionali finisse per costituire il punto debole della nostra produzione risicola.

Infatti, i ribassi provocati dalla crisi mondiale si ripercossero sempre più gravemente sul nostro prodotto e quindi sui nostri produttori.

Nè la protezione doganale tutelava più il mercato interno finchè non fosse stata interamente venduta l'eccedenza esportabile.

Fatto sta che, mentre i costi di produzione restavano stazionari ed erano difficilmente comprimibili, i ricavi dalle vendite dei prodotti si assottigliavano continuamente, specie quelli del riso, che più risentivano dell'aggravarsi della situazione internazionale.

Il motivo centrale della crisi fu lo sfasamento fra i prezzi internazionali ed i prezzi interni: da ciò la necessità di particolari accordi sia per eliminare l'eccesso di produzione che non poteva più trovare collocamento all'estero, sia per ottenere nuovi impieghi sul mercato interno (e sia finalmente per stabi-

lire una differenziazione fra i prezzi da praticare nella vendita all'interno e quelli che dovevano conservarsi nel collocamento sui mercati esteri delle eccedenze esportabili).

Notevole il fatto che l'Ente risi, sorto senza speciali assegnazioni di fondi, non solo ha sempre avuto una piena autonomia amministrativa, ma non ha mai gravato sul bilancio dello Stato.

Esso ha sempre provveduto alle proprie necessità con propri mezzi, derivanti dall'incasso di un « diritto di contratto », che ogni industriale deve pagare al momento dell'acquisto del risone.

Tale diritto che viene fissato di anno in anno (nel 1950-51 è stato di 50 centesimi il chilogrammo) ha reso possibile l'azione dell'Ente in difesa della risicoltura.

Indubbiamente i risicoltori non godevano di alcuna adeguata organizzazione per poter risolvere i problemi relativi alla tutela del loro prodotto e specialmente mancavano di un sistema di valido controllo che garantisse da una parte il reciproco rispetto degli accordi presi e dall'altra l'esazione del « diritto di contratto », che, come ripetesi, è l'unica fonte finanziaria con cui l'Ente provvede alle proprie finalità istituzionali. (Vedasi articoli 8 e 9 del regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183).

Come si vede, si tratta di due specie di controlli che si esplicano sotto due forme: una di carattere preminentemente tecnico, che viene espletata da organi ispettivi propri dell'Ente nazionale risi, in quanto strettamente connessi con l'attività ed i compiti dell'Ente stesso; una seconda che assume invece aspetti di azione di polizia e che, soprattutto, esula dalla specifica competenza dell'Ente nazionale risi, in quanto la mancata osservanza delle particolari disposizioni dettate per il commercio del risone comporta l'evasione di altre disposizioni di legge di carattere generale (mancata fatturazione, evasione al pagamento d'imposte e di tasse fra le quali, in particolare, l'I.G.E., ecc.).

Fin dai primi anni dell'attività dell'Ente nazionale risi, apparve necessario che questa seconda forma di controllo non venisse svolta attraverso l'opera di dipendenti da detto Ente, ma fosse invece affidata ad altro organo particolarmente adatto. La scelta cadde

sul Corpo della guardia di finanza, ritenuto il più idoneo ad espletare i compiti sopra accennati, cosicchè il 12 febbraio 1934, dopo trattative all'uopo intercorse, venne stipulata fra il Governo e l'Ente nazionale risi una Convenzione il cui testo è pressochè identico a quello sottoposto all'odierno esame, e, in quanto si riferisce al numero dei militari componenti il nucleo stesso, che è, nella presente convenzione, notevolmente ridotto.

Scopo dell'azione affidata alla Guardia di finanza — nucleo servizio risi — non è quindi, come potrebbe apparire da un primo superficiale esame del testo della Convenzione di cui si tratta, quello di assicurare il pagamento del diritto di contratto riconosciuto dalla legge in favore dell'Ente risi, affinché questi possa trarne, senza alcun aggravio per lo Stato, i fondi indispensabili alle proprie molteplici attività; ma essa costituisce invece elemento di primaria importanza per il mantenimento di quella disciplina derivante dalle vigenti disposizioni di legge e che, come si è già detto, costituisce fattore essenziale nell'interesse generale. Basterebbe ricordare l'azione svolta in questi ultimi anni, intesa a prevenire ogni esportazione clandestina di riso.

È comunque certo che il servizio espletato dal nucleo servizio risi della Guardia di finanza si è dimostrato sempre quanto mai utile ed efficace. Va in particolar modo ricordato che esso importa frequenti ispezioni stradali per l'accertamento sui trasporti nonchè verifiche, o, se del caso, perquisizioni domiciliari, nell'ambito della legge 7 gennaio 1929, n. 4. È superfluo soffermarsi a dimostrare che proprio nell'interesse generale è necessario che tale azione venga svolta da un organo di polizia a ciò particolarmente addestrato, che agisca in divisa e che sia estraneo ad ogni influenza od interesse di parte.

Il fatto che il nucleo servizio risi della Guardia di finanza sia considerato « fuori organico », non significa che esso venga sottratto dalla dipendenza del Comando generale della Guardia, ma risponde alla precisa disposizione contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1947, n. 1557, il quale contempla la possibilità che ufficiali, sottufficiali e militari della Guardia di finanza vengano posti a disposizione di altre Ammini-

strazioni e tassativamente prescrive che detti militari vengano escusi dall'organico del Corpo. La dizione « fuori organico » investe quindi una questione di esclusivo carattere interno del Corpo, ma il nucleo continua a dipendere, non solo disciplinarmente, ma a qualsiasi effetto dal Comando generale, e, data la sua dislocazione, dal Comando legione di Milano al cui controllo è sottoposto.

Il nucleo servizio risi della Guardia di finanza non è quindi posto agli ordini od alle dipendenze dirette dell'Ente nazionale risi, ma è più semplicemente chiamato ad affiancare l'azione, espletando, in collaborazione con lo stesso Ente, un ben determinato servizio, assicurando cioè l'osservanza per quanto di propria competenza, delle particolari disposizioni di legge vigenti per la disciplina e la tutela dell'economia risicola. Ed a ciò provvede in modo autonomo, seguendo le istruzioni e le direttive del proprio Comando generale al cui controllo, come si è già detto, è direttamente sottoposto.

Concludendo, quindi, si precisa:

1° l'Ente nazionale risi ha funzioni pubbliche ed assolve interessi che s'intrecciano solidamente con l'interesse pubblico della economia nazionale;

2° la vastità e l'importanza del controllo sul trasporto, trasferimento e pilatura del riso consigliano che essi siano affidati ad un Corpo privato: da oltre vent'anni per tale motivo questo servizio viene affidato alla Guardia di finanza, che l'ha lodevolmente esplicato;

3° tutti gli oneri relativi al nucleo servizio risi sono a carico dell'Ente nazionale risi senza alcuna spesa od aggravio per lo Stato;

4° il personale del nucleo è stato notevolmente ridotto ed adattato alle attuali esigenze del servizio. Esso è totalmente motorizzato ed è in grado di adempiere ai compiti ad esso affidati.

Si tratta di un progetto di legge che dal 1934 si ripresenta ogni tre anni press'a poco con le stesse caratteristiche e che sempre viene integralmente approvato perchè intimamente legato al funzionamento dell'Ente risi. L'ultima volta fu in data 10 gennaio 1952 con la legge n. 17, che rinnovava la Convenzione

scaduta il 22 novembre 1949, e ne stabiliva per la durata di tre anni, vale a dire fino al 22 novembre 1952.

In seguito a nuovi accordi fra il Ministero delle finanze ed il Commissario dell'Ente nazionale risi in data 20 ottobre 1953, è stato convenuto, allo scopo di evitare il periodico ripetersi della stipulazione di un nuovo contratto e la periodica emanazione di una nuova legge, di inserire una clausola che preveda la tacita rinnovazione annuale della Convenzione stessa salvo che una delle parti contraenti non ne effettui la denuncia almeno tre mesi prima della scadenza.

Ecco perchè l'articolo 15 della Convenzione che forma oggetto della presente legge, che secondo il testo del 1952 era di questo tenore:

« La presente Convenzione avrà la durata di tre anni con decorrenza dal 22 novembre 1949 »,

viene ora così modificato:

« La presente Convenzione avrà la durata di tre anni con decorrenza dal 22 novembre 1952 e dopo tale periodo di tempo si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non sia disdetta dall'una o dall'altra parte con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza di ciascun anno ».

Propongo quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

RODA. Non sono contrario al fatto che questa forma di controllo di cui ci ha parlato il relatore sia affidata alla Guardia di finanza. Il numero dei militari componenti il nucleo addetto a tale servizio è stato sensibilmente ridotto, secondo questa Convenzione. Però, tenuto presente anche che si tratta di pochissime persone, non vedo perchè le spese debbano essere a carico dell'Ente risi. A mio avviso, non è giusto che un Corpo militare come quello della Guardia di finanza, preposto alla tutela di interessi di carattere generale, sia pagato dall'Ente controllato, sul quale il peso del servizio può essere caricato con altri sistemi che non sia quello di porre a suo carico l'onere di un servizio di carattere generale.

TRABUCCHI. Secondo il primo articolo di questa Convenzione il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso sarebbe affidato al personale della Guardia di finanza, almeno apparentemente, allo scopo soltanto di controllare il pagamento dei diritti di contratto da parte dei risieri. Ricordo questo perchè i diritti di contratto rappresentano una sostanziale odiosità, tenendo presente come viene fatto l'ammasso del riso. L'ammasso dell'Ente risi viene fatto mediante una semplice denuncia da parte del produttore di risone che, denunciando la sua produzione, diventa depositario: successivamente attraverso la Società S.A.P.R.I. (Società anonima produzione riso italiano) si effettua la vendita del risone al pilatore cioè a chi lo trasforma da risone in riso. La Società S.A.P.R.I. emette buoni su richiesta del pilatore che, quando va a prendersi il riso presso il produttore, paga i diritti di contratto ad una banca incaricata delle funzioni di tesoreria. Sostanzialmente, quindi l'Ente, il riso neanche lo vede e nessuno vede l'Ente che poi percepisce i diritti di contratto. Ciò non vuol dire che esso non abbia una funzione di coordinazione, ecc. Ma i diritti di contratto appaiono al pilatore e al produttore, specie quando si tratta di forti quantità di riso, sostanzialmente odiosi. È spiacevole però che le Guardie di finanza siano lo strumento per la percezione di tali diritti.

L'Ente nazionale risi è inoltre particolarmente mal visto dai pilatori perchè, gestendo il servizio di esportazione, quando esso emette i buoni di esportazione, anche se agisce in perfetta giustizia, ciascuno crede che agisca in favore degli altri e non proprio. Quindi se noi mettiamo le guardie di finanza a disposizione dell'Ente risi finiamo per accentuare queste forme di malcontento che potremmo invece evitare se le guardie di finanza esplicassero il loro controllo rimanendo a servizio esclusivo dello Stato.

Ritengo pertanto opportuno richiamare l'attenzione del Governo su tutta la situazione e soprattutto sul modo come l'Ente risi funziona per vedere se non sia il caso di adottare anche provvedimenti diversi. Pertanto, mentre mi dichiaro favorevole all'approvazione di questa Convenzione mi dichiaro con-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)31^a SEDUTA (20 maggio 1954)

trario al principio che essa si rinnovi tacitamente, a tempo indeterminato, finchè non sia disdetta da una delle parti.

MINIO. Mi sembra strano che questo provvedimento sia sottoposto al nostro esame dopo che la Convenzione è scaduta da parecchio tempo. Ma, da quanto si è detto, sembra che per abitudine la Convenzione venga rinnovata ogni volta parecchi anni dopo la sua scadenza. Ora con questo disegno di legge si vorrebbe provvedere a renderla permanente. Io però, come il senatore Trabucchi, sono contrario al tacito rinnovo. E sono rimasto sorpreso nel sentire che questa funzione di controllo, definita dallo stesso relatore come essenziale per l'interesse generale, debba essere adempiuta a spese di un ente particolare qual'è l'Ente nazionale risi e in sostanza degli stessi produttori. Se la Guardia di finanza tutela un interesse generale, deve spiegare questo controllo come esplica tutti gli altri, senza oneri a carico dell'Ente nazionale risi. Pertanto, non entrando nella questione dell'Ente, mi pare sia opportuno accettare la proposta del senatore Trabucchi di richiamare l'attenzione degli organi competenti su questo problema, respingendo la proroga tacita.

FORTUNATI. Non vedo la necessità di una convenzione con l'Ente risi per provvedere al pagamento di un nucleo di guardie di finanza ridotto a 37 persone. Ciò mi sembra, anzi, umiliante ed avvilente. Nella legislazione italiana vi sono molte disposizioni strane e paradossali, sia per quanto riguarda i tributi erariali sia per quanto riguarda i tributi locali. Ad esempio, nel campo delle imposte locali di consumo vi sono i cosiddetti punti franchi (tipi particolari di magazzini ad imposta sospesa), e la legislazione prevede che i titolari di questi punti franchi possano chiedere la dislocazione permanente di un numero di funzionari per i loro servizi. Tali funzionari vengono retribuiti direttamente dai privati. Posso dirvi che l'esperienza è piuttosto dolorosa, perchè è inevitabile che si determinino rapporti tali, per cui le persone distaccate finiscono per assolvere in misura prevalente le loro funzioni nell'interesse di chi le retribuisce anzichè nell'interesse generale.

Nel caso in esame, si tratta di una Convenzione di natura privatistica che non può rientrare nella prassi di uno Stato moderno.

Se la funzione di controllo risponde ad esigenze di carattere pubblico, bisogna provvedervi attraverso le spese di carattere generale; se il controllo risponde invece ad esigenze di carattere privato, si provveda con personale privato. Il problema è serio e dà luogo a considerazioni che vanno al di là di quelle che ha svolto il collega Trabucchi. Per questo, a nome del mio Gruppo, dichiaro di essere contrario alla Convenzione ed in ogni caso ad un tacito rinnovo di essa.

Non mi sembra giusto poi che il Parlamento sia messo continuamente di fronte al fatto compiuto. Infatti, nonostante la Convenzione sia scaduta, le guardie di finanza hanno continuato a fare quello che facevano prima. D'altra parte così si mette l'organo pubblico in condizioni di disagio: non vi è dubbio infatti che le 37 persone si trovano in condizioni di relativo privilegio rispetto alle altre. I Comandi preposti alla dislocazione del servizio in questione si trovano di fronte ad una serie di situazioni imbarazzanti. È chiaro che, creandosi rapporti che vanno al di là del servizio, gli uomini al servizio preposti non possono compiere il loro dovere con perfetta serenità d'animo.

Ho avuto occasione, come professore, di avere per allievi numerosi ufficiali della Guardia di finanza, i quali mi hanno parlato, con termini tristi e accorati, delle situazioni che si prestabiliscono con determinate forme di attività. Gli uomini difficilmente riescono a rompere le incrostazioni venutesi a creare nel tempo. Allora i più si rassegnano all'idea di trovarsi di fronte a un muro e di non poter far nulla. E sono proprio i più giovani, quelli che portano nel Corpo delle guardie di finanza passioni e sacrifici, che diventano scettici e dicono: « Gli altri sono andati sempre avanti così; perchè dobbiamo essere noi a lottare da soli? Ci romperemmo la testa inutilmente! Lasciamo andare le cose come vanno ».

TRABUCCHI. Per la verità devo dire che gli addetti all'Ente nazionale risi sono zelantissimi nel loro controllo; sono anzi i più

inesorabili e spietati controllori che ci possano essere.

Vorrei poi aggiungere che c'è un altro motivo per cui sarei contrario al rinnovo tacito della presente Convenzione: per il fatto che è firmata da un Commissario per l'Ente risi, il che significa che l'Ente ha ancora un'amministrazione straordinaria; tanto più dunque è necessario rendere provvisoria tale Convenzione. Potrei anche ammettere che potesse essere rinnovata per un altro triennio, ma non di più.

VARALDO. Potremmo approvare la presente legge così come ci viene presentata, salvo a far presente contemporaneamente con un ordine del giorno, la opportunità di rivedere la Convenzione, in modo da evitare l'inconveniente che ci preoccupa.

DE LUCA LUCA. Non so proprio a chi sia nata l'idea balzana di mettere degli appartenenti alle Forze armate al servizio di enti privati. Mentre nella prassi constatiamo che, in momenti di emergenza, è possibile utilizzare civili in uffici militari, questa è la prima volta che in uno Stato moderno si vogliono mettere delle Forze armate dello Stato al servizio di enti privati. E questo motivo mi sembra da solo sufficiente per respingere la ratifica di questa Convenzione, stipulata alcuni anni or sono.

Approvando il presente disegno di legge, si viene ad ammettere che, quando uno di questi finanziari non compie perfettamente il suo dovere, l'Ente risi deve fare la denuncia agli uffici militari, i quali debbono provvedere a punire il cattivo funzionamento espletato dalla persona in causa. Si verrebbero quindi a creare troppe interferenze tra gli uffici militari e questo Ente privato, e questo non può essere consentito, perchè gli uffici militari hanno un regolamento ed una disciplina a sè stante e quindi un'impostazione completamente diversa. A mio parere si deve dunque senz'altro respingere una proposta del genere.

PRESIDENTE. Faccio presente che respingere la proposta significa far cadere senz'altro nel nulla uno stato di fatto che esiste e che finora è stato accettato da tutti.

VARALDO. Desidero precisare che le guardie di finanza non sono al servizio dell'Ente risi: sono a disposizione dell'Ente per quelle operazioni che l'Ente stesso deve svolgere. Questo accade in pratica moltissime volte: per esempio, se si deve effettuare in un vapore un approvvigionamento di tabacco, la Guardia di finanza mette a disposizione alcuni elementi per accompagnare il carico.

In molti casi, può avvenire che dei privati chiedano l'ausilio delle Forze armate dello Stato per determinate mansioni; con ciò non si può dire che siano dipendenti dall'ente privato.

C'è un Comando per il servizio risi, che è equiparato al Comando di una compagnia del Corpo delle guardie di finanza; vi sarà dunque un ufficiale che comanderà questo nucleo, e, quando l'Ente risi avrà bisogno di particolari controlli, chiederà a quel comandante di mettere a disposizione alcuni finanziari, i quali quindi non sono soggetti a regolamenti diversi da quelli del loro Corpo e restano accasermati nelle caserme delle guardie di finanza.

FORTUNATI. Se fossi un ufficiale delle guardie di finanza, mi rifiuterei — e credo che nessuno mi potrebbe dar torto — di diventare comandante di una compagnia risi! Chi diventa ufficiale lo fa per servire lo Stato!

DE LUCA LUCA. Mi permetto di fare osservare al collega Varaldo che quanto egli dice è giusto; però un conto è che questi fatti avvengano sporadicamente, quando una scorta armata si rende necessaria per accompagnare il trasporto di determinati valori, un conto è codificarli in una legge, mettendo le Forze armate alle dipendenze di un ente privato, per dover essere pagate da questo ente.

VARALDO. Ma questi fatti non avvengono sporadicamente: in tutti i magazzini generali avviene la stessa cosa, quando si deve far uscire della merce!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Le osservazioni che sono state svolte potranno essere riportate in un ordine del giorno,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

31ª SEDUTA (20 maggio 1954)

oppure io, nella mia qualità di Presidente, raccogliendo il pensiero espresso da tutti i membri della Commissione, me ne farò eco presso il Ministero delle finanze, facendo presente i rilievi sollevati sul disegno di legge e la opportunità che, e specialmente per quanto riguarda il principio della tacita rinnovazione, la Convenzione venga riesaminata nel suo complesso.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do innanzi tutto lettura dell'articolo 1 e del

testo della Convenzione che con tale articolo viene approvata:

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione stipulata dal Ministro per le finanze con il Commissario dell'Ente nazionale risi in data 26 ottobre 1953 intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso per conto del predetto Ente a decorrere dal 22 novembre 1952.

CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO DELLE FINANZE) E L'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILATURA DEL RISO

Addì 26 ottobre 1953, in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze;
L'onorevole EZIO VANONI, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo;
e il Signor GIUSEPPE CANTONI, Commissario dell'Ente nazionale risi, hanno concordato e stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso, agli effetti del pagamento dei diritti di contratto di cui al decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, è affidato, a far tempo dal 22 novembre 1952, al personale della Guardia di finanza, indicato nella seguente tabella:

Ufficiali:

Capitano	N.	1
Tenente o sottotenente	»	1
		—
Totale ufficiali	N.	2
		=

Sottufficiali.

Maresciallo maggiore	N.	1
Marescialli capi e ordinari	»	4
Brigadieri	»	8
Sottobrigadieri	»	10
		—
Totale sottufficiali	N.	23
		=

Militari di truppa:

Finanzieri	N.	12
		—
Totale militari di truppa	N.	12
		=

Il personale suddetto dipende da un Comando Servizio risi, con sede a Milano, equiparato per ogni effetto ai Comandi di compagnia del Corpo, ed è ripartito in nuclei ed eventuali sottouni nelle sedi e per le circoscrizioni stabilite dal Comando generale su proposta dell'Ente interessato.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo 1 è posto fuori organico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, ed è tenuto a disposizione dell'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza ad esso affidata.

Art. 3.

Il personale a disposizione dell'Ente conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplina ed il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni legislative e regolamentari.

La spesa relativa fa carico al bilancio dell'Ente, osservate le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 4.

Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni, contributi ed indennità di qualsiasi genere, spettanti al personale della Guardia di finanza a disposizione dell'Ente sono a carico dell'Ente medesimo nel loro importo lordo e sono pagati dall'ufficio amministrazione della Legione di Milano al quale l'Ente stesso somministra i fondi necessari a trimestri anticipati.

Indipendentemente dai necessari congruagli da effettuarsi a trimestri maturati, i fondi trimestrali di cui al comma precedente sono fissati nella presuntiva somma di lire cinque milioni.

L'ufficiale relatore della Legione di Milano sottopone trimestralmente i documenti rendiconti delle spese eseguite con le anticipazioni dell'Ente all'approvazione del Comando generale, che provvede a trasmetterli all'Ente pagatore entro i primi quaranta giorni del trimestre successivo.

Le ritenute sono operate e versate dal menzionato ufficio di amministrazione sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

Art. 5.

Sono altresì a carico dell'Ente, con le modalità di cui al precedente articolo 4, le spese e relative indennità di tramutamento per i militari di qualsiasi grado destinati allo speciale servizio o da questo restituiti a quello ordinario del Corpo.

Art. 6.

Le spese per la prima vestizione e per le periodiche rinnovazioni del vestiario, nonché i premi di rafferma per i militari del Corpo messi a disposizione dell'Ente sono anticipate dallo Stato.

L'Ente rimborsa gli importi della spesa vestiario nella misura di una metà del prezzo degli oggetti di corredo forniti ai militari per ogni anno o frazione di anno non inferiore ad un semestre di servizio prestato per conto dell'Ente dai militari stessi, e gli importi per i premi di rafferma nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, trascurando la frazione di mese.

Art. 7.

L'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare i sottufficiali e militari di truppa a disposizione dell'Ente nei locali destinati ai reparti del servizio normale della Guardia di finanza già esistenti nella sede di Milano. Per eventuale accasermamento del detto personale in altri locali della stessa sede od in altre sedi i necessari alloggi sono provveduti a cura e spese dell'Ente, e da esso designati previo assenso del Comando generale del Corpo.

Art. 8

A titolo di rimborso spese per accasermamento, manutenzione di fabbricati, casermaggio, illuminazione, riscaldamento, disinfezione e simili, secondo quanto è stabilito per il Corpo della Guardia di finanza, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, un compenso giornaliero di lire venti per ciascuno dei sottufficiali e militari di truppa a sua disposizione.

L'Amministrazione e l'Ente hanno diritto di chiedere la revisione della misura del compenso suddetto nel mese anteriore al compimento di ciascun anno di decorrenza della presente Convenzione. Nel caso di variazioni la nuova aliquota avrà effetto dall'inizio dell'anno successivo.

Art. 9.

Sono poste a carico dell'Ente tutte le spese relative alla custodia, manutenzione, riparazione ed impiego degli automezzi messi dall'Ente a disposizione del personale del Corpo per l'esercizio della vigilanza nonchè le spese di assicurazione per danni verso terzi che dovessero verificarsi durante la vigilanza stessa.

Il personale autiere fornito dal Corpo osserverà, per la gestione e l'impiego degli automezzi, le norme regolamentari vigenti per il servizio automobilistico della Guardia di finanza.

Art. 10.

Al rimborso delle spese che lo Stato dovrà sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15 per cento dell'importo lordo degli assenti pensionabili di cui al precedente articolo 4.

Art. 11.

Le somme corrispondenti ai rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 10 sono versate alla Sezione della tesoreria di Milano, dall'ufficiale relatore di quella Legione, in base a liste di carico compilate dall'ufficio di amministrazione legionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.

Art. 12.

Alle anticipazioni di cui all'articolo 4 e ai rimborsi di cui al precedente articolo, l'Ente provvede mediante vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia emessi a favore dei responsabili della Cassa di riserva della Legione di Milano.

Art. 13.

È a carico dell'Amministrazione finanziaria il servizio delle armi e delle munizioni.

Art. 14.

Il servizio sanitario organizzato per il personale dei reparti ordinari del Corpo della Guardia di finanza funziona anche per i militari a disposizione dell'Ente. Però al pagamento del compenso per i medici civili che prestassero servizio nel solo interesse dell'Ente provvede, di volta in volta, l'Ente medesimo.

Art. 15.

La presente Convenzione avrà la durata di tre anni con decorrenza dal 22 novembre 1952, e, dopo tale periodo di tempo, si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non sia disdetta dall'una o dall'altra parte, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza di ciascun anno.

Art. 16.

La presente Convenzione, redatta in tre esemplari, letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti, sarà registrata a spese dell'Ente.

Il Commissario
GIUSEPPE CANTONI.

Il Ministro per le finanze
EZIO VANONI.

Chi approva l'articolo 1 e, conseguentemente il testo della Convenzione di cui ho dato lettura, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2

Il personale della Guardia di finanza indicato nell'articolo 1 della Convenzione stessa è posto fuori organico dal 22 novembre 1952.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza » (512)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Con decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, il Governo fu autorizzato a trattenere in servizio i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza

che erano stati richiamati durante la guerra 1940-45 e mantenuti in servizio sino al 30 giugno 1950.

Con provvedimento successivo in data 15 luglio 1950, convertendosi in legge il precedente decreto, si stabilì — essendo la data del 30 giugno 1950 già trascorsa — un nuovo termine, fissato nel 15 aprile 1951.

Ma questi bravi militari e sottufficiali della Guardia di finanza sono rimasti in servizio ugualmente anche dopo lo scadere del termine, e di conseguenza, col provvedimento in esame, si stabilisce che essi possano essere mantenuti in servizio fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Correlativamente si stabilisce che coloro i quali dovranno essere collocati in congedo senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione possano percepire una indennità di licenziamento nella misura, ormai divenuta consuetudinaria, di un mese per ogni anno di servizio.

Si sancisce anche che il servizio dei richiamati venga ricollegato al servizio prestato come sottufficiali o militari di truppa in ruolo, per modo che si renda possibile a costoro raggiungere il minimo necessario per il pensionamento.

Si stabilisce poi, con l'articolo 6, anche per gli aiutanti di battaglia il limite di età, che attualmente è di 55 anni per i marescialli maggiori, di 52 per i marescialli ordinari, di 50 per i brigadieri e sotto-brigadieri e di 48 per i finanzieri, fissando per tutti il nuovo limite, come aiutanti di battaglia, di 58 anni,

Ma la parte più curiosa e più interessante dal punto di vista legislativo è l'articolo 5, con il quale si vorrebbe conferire alla musica, direi quasi... un effetto retroattivo. Si stabilisce infatti che i sottufficiali e militari di truppa musicanti effettivi della banda del Corpo, raggiunti dai limiti di età o dai periodi massimi di servizio per il collocamento a riposo, possono ottenere di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente; e la presente disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore dal decreto legislativo 2 aprile 1948.

A parte la strana norma di legge, costoro hanno continuato a suonare e quindi è giusto che siano considerati in ruolo. Si tratta in sostanza di una legge di sanatoria, e per questo possiamo passar sopra all'articolo 5, ed anche all'articolo 7, che è un altro capolavoro dal punto di vista legislativo!

Nell'articolo 7 si dispone infatti che al maggior onere derivante dal precedente articolo 2 si farà fronte con una riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55, relativo agli stipendi e paghe dei militari del Corpo della guardia di finanza. Come se tale capitolo si potesse ridurre! Se lo stanziamento in esso previsto è stato calcolato in un determinato modo, come si può ridurre per trarne fuori l'indennità di licenziamento?

Consideriamo però che in questo capitolo di spesa, che è obbligatorio, sarà stato probabilmente, anzi certamente, tenuto conto della necessità di avere a disposizione questi 80 milioni occorrenti per il pagamento delle spese di cui all'articolo 2.

Faccio presente inoltre che all'articolo 1 è detto: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450». Ora, tale articolo 3 stabilisce che il numero dei militari richiamati da mantenere in temporaneo servizio ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto deve per ciascuna delle due categorie, sottufficiali e militari di truppa, essere contenuto in limiti tali da non superare con l'onere relativo la spesa massima consentita. È quindi già fissato un limite massimo di spesa preventivata per gli orga-

nici, e non c'è quindi pericolo che il nuovo onere possa gravare sul bilancio.

Vi prego dunque di considerare il presente provvedimento come una sanatoria generale ad una situazione che si è trascinata per molto tempo, e che ha reso ormai necessario sistemare questa categoria, che non deve esser danneggiata per le vicende verificatesi e i conseguenti ritardi nell'applicazione delle norme legislative. È inoltre un provvedimento transitorio; la Camera dei deputati lo ha già approvato. Nello stesso spirito approviamolo anche noi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45 e mantenuti ininterrottamente in servizio dopo la cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450.

(È approvato).

Art. 2.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45, collocati o da collocare in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennità militare e della indennità militare speciale e dal dodicesimo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data dell'ultimo richiamo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la misura dello stipendio o della paga e

degli altri assegni da considerare per la liquidazione dell'indennità è quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.

(È approvato).

Art. 3.

Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dall'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 594, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dall'articolo 3-bis della legge 15 luglio 1950, n. 594, e dal precedente articolo 1, è considerato utile ai fini della pensione.

L'articolo 3-ter della legge 15 luglio 1950, n. 594, è abrogato.

(È approvato).

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni transitorie dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modifiche dalla legge 15 luglio 1950, n. 594, i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che siano stati riammessi nel Corpo a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37, e che, posteriormente al periodo previsto dalle anzidette disposizioni transitorie, vengono raggiunti dai limiti di età senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo utile per la pensione, sono collocati a riposo al compimento di tale limite di servizio.

Il periodo di servizio prestato da richiamato o trattenuto nella Guardia di finanza dai finanziari riammessi in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37, è computato ai fini dell'anzianità utile per l'avanzamento ad appuntato.

(È approvato).

Art. 5.

I sottufficiali e militari di truppa musicanti effettivi della banda musicale della Guardia di finanza, raggiunti dai limiti di età o dai

periodi massimi di servizio per il collocamento a riposo, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modifiche dalla legge 15 luglio 1950, n. 594, possono ottenere, a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente, continuando a gravare sugli organici, sino al raggiungimento del 55° anno di età, quando ciò si renda necessario per il funzionamento e l'efficacia artistica del Corpo musicale.

Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307.

(È approvato)

Art. 6.

Gli aiutanti di battaglia della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di età.

(È approvato).

Art. 7.

Al maggior onere derivante dal precedente articolo 2, valutato in lire 80.000.000, si farà fronte con una riduzione di uguale ammontare dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55, relativo agli stipendi e paghe dei militari del Corpo della guardia di finanza.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari